

ASSICURAZIONE R.C.T.

Mod. R17/02

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E' EURO

%ES;
%ES;
%ES;

POLIZZA N. **360932792** AGENZIA **SESTO FIORENTINO (16G 00)**
 CONTRAENTE/ASSICURATO **AMICODIVALERIO O. N. L. U. S.** COD. FISCALE **00000**
 domicilio **VIA GIUSEPPE GARIBALDI 258 - SESTO FIORENTINO - 50019 - FI**

decorrenza ore 24 del

giorno	21
mese	09
anno	2016

 scadenza ore 24 del

giorno	21
mese	09
anno	2017

 rateazione **Annuale**

emissione 1° quietanza

giorno	21
mese	09
anno	2017

polizza sostitutiva n°

numero		cod.ag.	
--------	--	---------	--

 rateazione

giorno		mese		anno	
--------	--	------	--	------	--

 ultima quietanza pagata

PREMIO RATA INIZIALE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
413,90	92,10	506,00

PREMIO RATA SUCCESSIVE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
413,90	92,10	506,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
 (oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

col limite di		e di	
EURO	1.500.000,00	EURO	1.500.000,00
per ogni sinistro		per ogni persona	
		per danni a cose	

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

Esercente un'associazione no profit solidaristica - ONLUS, per la Responsabilità civile terzi con la partecipazione fino ad un massimo di 150 volontari.

Vedi appendice X005 allegata.

%ES;
%ES;
%ES;
%ES;
%ES;
%ES;

CONDIZIONI PARTICOLARI
 E CLAUSOLE SPECIALI

ALLEGATI **GIPRY** **X005** **R01E/03** **APTRAC**

segue: sottoscrizione a tergo

ACQ. **SGP** P. VENDITA A **00** GEST. **SGP** P. VENDITA C **00** PART. **00000**

Il presente contratto è regolato anche dalle condizioni e definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

_____ , li _____

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario, e le Condizioni di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato

Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:

- Art. 6 - (facoltà di recesso per variazioni nella persona dell'Assicurato o per alienazione dell'azienda o del fabbricato).
- Art. 7 - (facoltà di recesso parziale in caso di variazione di rischio).
- Art. 8 - (facoltà di recesso in caso di stipulazione di assicurazioni complementari).
- Art. 11 - (indicizzazione del premio).
- Art. 12 - (facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro).
- Art. 13 - (facoltà di recesso dal contratto in caso di variazioni in aumento nel livello dei prezzi).
- Art. 14 - (tacita rinnovazione del contratto).

Il Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____.

Agente od Esattore

PRODUZIONE ACQUISITA: (solo personale inquadrato compreso milanese)		MATRICOLA	
		Let.	NUMERO
ACQUISITORE	COGNOME E NOME	7	000000
1 - COLLABORATORE		%	ES;
2 - COLLABORATORE		%	ES;

ASSICURAZIONE R.C.T.

Mod. R17/02

%ES;

%ES;

%ES;

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N. 360932792 AGENZIA SESTO FIORENTINO (16G 00)

CONTRAENTE/ASSICURATO AMICODIVALERIO O. N. L. U. S. COD. FISCALE 00000

domicilio VIA GIUSEPPE GARIBALDI 258 - SESTO FIORENTINO - 50019 - FI

decorrenza ore 24 del giorno 21 mese 09 anno 2016 scadenza ore 24 del giorno 21 mese 09 anno 2017 rateazione Annuale

emissione 1° quietanza giorno 21 mese 09 anno 2017

polizza sostitutiva n° numero cod.ag. rateazione ultima quietanza pagata giorno mese anno

PREMIO RATA INIZIALE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
413,90	92,10	506,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
413,90	92,10	506,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

col limite di e di
 EURO 1.500.000,00 EURO 1.500.000,00 EURO 1.500.000,00
 per ogni sinistro per ogni persona per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

Esercente un'associazione no profit solidaristica - ONLUS, per la Responsabilita' civile terzi con la partecipazione fino ad un massimo di 150 volontari.

Vedi appendice X005 allegata.

%ES;
 %ES;
 %ES;
 %ES;
 %ES;
 %ES;

CONDIZIONI PARTICOLARI

E CLAUSOLE SPECIALI ALLEGATI GIPRY X005 R01E/03 3SCED

Assicurato: COD. PROF. %ES; COMUNE DI NASCITA PROV. g m a SESSO M F Resc. tà %

ACQ. SGP P. VENDITA A 00 GEST. SGP P. VENDITA G 00 PART.

(P. R17W)

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI SESTO FIORENTINO

COD. 16G 00

POLIZZA N. 360932792

MODELLO R17

CONTRAENTE AMICODIVALERIO O. N. L. U. S.

DATA EMISSIONE 21/09/2016

APPENDICE DICHIARATIVA

ASSOCIAZIONI NO-PROFIT SOLIDARISTICHE**ATTIVITA' ASSICURATA:**

esercente un'associazione no-profit solidaristica rientrante in una delle categorie di seguito riportate:

- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO di cui alla Legge n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni
 - ONLUS di cui al decreto 460/97 e successive modifiche e integrazioni
 - COOPERATIVE SOCIALI di cui alla Legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni per fatto dei propri aderenti e/o dipendenti che prestino attività finalizzata a:
 - assistenza degli anziani, dei malati non psichicamente menomati, portatori di handicap fisici, detenuti, minori e immigrati;
 - attività di previsione, prevenzione, soccorso, esercitazioni, formazione tecnico-pratica nell'ambito della Protezione Civile;
 - tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente, delle cose d'interesse artistico e culturale;
 - avviamento al lavoro.

Gli assistiti sono considerati terzi per il caso morte e lesioni corporali.

La garanzia comprende:

- la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale, in sede o presso terzi;
- la promozione e/o l'organizzazione di campi archeologici;
- la responsabilità civile personale dei volontari e/o dipendenti che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Assicurato.

Ferme le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e non derogate dal presente contratto, dalla garanzia si intendono esclusi:

- a) limitatamente alle associazioni che esercitano attività che rientrano nel settore della Protezione Civile, i danni da bagnamento, da mancato e/o intempestivo intervento, i danni da incendio;
- b) i danni subiti dai volontari;
- c) la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione di aree di interesse naturalistico e

di beni aventi interesse artistico e culturale.

Inoltre la copertura non esplica efficacia per :

1. le organizzazioni non governative;
2. attività sanitarie in genere e prestazioni medico infermieristiche.

DANNI A COSE DI TERZI

A parziale deroga dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermo quanto previsto in polizza per le attività che rientrano nella Protezione Civile, l'assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali alle cose trovantisi presso terzi, compresi i danni da incendio ed i danni ai beni aventi valore artistico e culturale, con l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Relativamente ai beni aventi valore artistico e culturale l'assicurazione comprende esclusivamente i costi per il ripristino dell'opera danneggiata esclusi comunque i risarcimenti dovuti per perdita di valore.

Tale estensione di garanzia è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di EURO 50.000,00 e con applicazione di una franchigia di EURO 150,00 .

ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, compresi in garanzia le operazioni di montaggio / smontaggio stands.

I partecipanti vengono considerati terzi.

L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc...).

Per quanto riguarda i danni corporali subiti da artisti e orchestrali, l'efficacia della copertura è limitata ai soli casi di morte, lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

Non sono compresi in garanzia i danni: ad attrezzature in genere e strumenti musicali, ai locali e arredi ove si svolgono le manifestazioni, dalla partecipazione ed uso dei cavalli, da manifestazioni pirotecniche, dall'uso di veicoli a motore in genere, da eventi musicali con partecipazione di pubblico superiore a 1.000 persone e da manifestazioni sportive.

SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari somministrati o venduti durante il periodo di efficacia della polizza, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio. Fermo il massimale di polizza la presente garanzia è operante con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro. L'assicurazione riguarda i danni corporali verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione semprechè denunciati all'Assicurato entro il medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di risarcimento per ogni anno assicurativo.

INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonchè quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 150,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 150,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente

all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così Come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun sinistro.

RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

PRECISAZIONI

Dalla presente copertura sono altresì esclusi i danni:

- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di: terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causati o derivati da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti -

sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Le condizioni generali, mod. R01E/02, abbinate al mod. amministrativo R17 si intendono abrogate e contestualmente sostituite dalle CGA del mod. R60 ed. 07/03.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 6 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



SESTO FIORENTINO

Agenzia (16G)

VIA DEGLI OLMI, 65, SESTO FIORENTINO 50019

agenzia.sestofiorentino.it@generali.com

SESTOFIORENTINO@PEC.AGENZIE.GENERALI.COM

tel. 0554216340



Ricevuta nr. 110355949882/0144830651
Partita IVA : IT06136620488

Agenzia SESTO FIORENTINO (cod. 16G)
Data, 11/09/2025

Gentile **AMICODIVALERIO APS**

riepiloghiamo il dettaglio dei pagamenti effettuati in data **11/09/2025** per l'importo di Euro **601,50**:

Cognome Nome	Tipo	Soluzione assicurativa	Prodotto	Numero contratto	Scadenza rata	Scadenza Copertura	Importo
AMICODIVALERIO APS	PREMIO	DANNI	R.C.T. GENERALE	360932792	21/09/2025	21/09/2026	601,50 €
Totale							601,50 €

Non esiti a contattarci per altre informazioni.

Generali Italia S.p.A.

Mod. AGWRICINCASSO

